



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 14/03/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 14 febbraio 2013, n. 12

ZINCOGAM SpA - Aggiornamento a seguito di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e sostituzione della D.D. n. 298/2010 - impianto con codice attività IPPC 2.3 c)- Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi - Fascicolo 22 MOD1.

L'anno 2013 addì 14 del mese di Febbraio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO
E GRANDI IMPIANTI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico al Dr. Giuseppe Maestri di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali; il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera I). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l’obbligo di applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;

- l’articolo 29-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che “L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell’allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all’aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all’articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.”;

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall’altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

- le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 2.3 c) sono fornite dal documento: “Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante l’applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora”.

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all’individuazione delle condizioni di esercizio dell’impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente.

Tenuto conto che:

- l’impianto “ZINCOGAM SpA” con stabilimento località “Scalelle” nella zona industriale del Comune di Soletto (LE) è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

• Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Determinazione Dirigenziale n. 298 del 06/07/2010 del Servizio Ecologia - Regione Puglia;

• Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA:

- Determina Dirigenziale n. 216 del 03/10/2011 della Provincia di Lecce.

Vista la domanda di modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e per quanto disposto dal comma 2 dell’art. 29-nonies del medesimo decreto, acquisita con nota al prot. n. 1905 del

06/12/2011 dell'Ufficio, relativa al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di zincatura e contestuale dismissione dell'esistente impianto già autorizzato con provvedimento di AIA di cui alla DD n. 298/2010, in località "Scalelle" su terreni di proprietà "Zincogam SpA" nella zona industriale del Comune di Soletto, Provincia di Lecce;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento comunicato ai sensi dell'art. 29-quater comma 3, da parte della Regione Puglia con nota prot. n. 148 del 13/01/2012;

Visto che il Gestore ha comunicato alla Regione Puglia che ha dato luogo alla pubblicazione di cui all'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, su un quotidiano a diffusione regionale (Gazzetta del Mezzogiorno di giovedì 26 Gennaio 2012), con nota acquisita al prot. n. 336 del 31/01/2012,

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 04 Maggio 2012 durante la quale:

- il rappresentante del Comune di Soletto con riferimento alla prescrizione relativa al monitoraggio della qualità dell'aria (D.D. n. 216 del 03/10/2011 della Provincia di Lecce), ha espresso perplessità in merito all'eventuale impatto derivante sia dal contemporaneo funzionamento dei due impianti previsto per il primo anno, sia dall'ampliamento dell'impianto stesso; nel merito ha richiesto ad Arpa Puglia, in tale occasione assente, di fornire i dati del monitoraggio della qualità dell'aria della zona interessata;
- il Gestore ha riferito la propria disponibilità a valutare l'ipotesi di dismettere il vecchio impianto contemporaneamente all'avvio del nuovo.

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 30 Ottobre 2012, di cui si riportano i seguenti punti salienti:

- è stata data lettura del documento "Osservazioni al progetto di richiesta di ampliamento impianto industriale di zincatura Zincogam SpA - Galatina/Soletto" dell'associazione Coordinamento Civico - Forum Ambiente e Salute, acquisita con nota al prot. n. 3638 del 30/10/2012 dell'Ufficio;
- il Comune di Soletto ha riferito che terrà conto delle osservazioni pervenute nell'espressione del proprio parere nell'ambito del presente procedimento nel rispetto del comma 7 dell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e smi e che tale parere verrà reso a valle dei risultati di Arpa Puglia relativamente alla qualità dell'aria;
- è stato stabilito di prescrivere un monitoraggio con frequenza annuale della qualità dell'aria in punti individuati dal gestore, ricadenti nell'area di massima ricaduta al suolo delle polveri sottili, come prescritto nella DD n. 216 del 03/10/2011 della Provincia di Lecce, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- è stato prescritto al Gestore di utilizzare la struttura esistente solo come deposito dalla data di avvio e messa in esercizio del nuovo impianto;
- si è presa visione del saldo della tariffa quantificata ai sensi del DM 24/04/2008.

Visti gli esiti della conferenza di servizi in data 11 Dicembre 2012, durante la quale:

- è stata data lettura del parere trasmesso da Arpa Puglia - DAP Lecce prot. n. 66629 del 10/12/2012 acquisito al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e GI n. 4296 del 11/12/2012;
- è stata data lettura del parere trasmesso dalla ASL di Lecce del 13/12/2012 acquisito al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e GI n. 4300 del 11/12/2012;
- la conferenza ha prescritto al Gestore di presentare ad Arpa Puglia - DAP Lecce, uno studio degli impatti sulla qualità dell'aria derivanti dall'impianto, secondo le modalità prescritte da ARPA Puglia - DAP Lecce nel proprio parere reso con nota prot. n. 66629 del 10.12.2012, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento. A valle delle risultanze emerse dallo studio, Arpa Puglia - DAP Lecce farà conoscere, all'Autorità competente, i punti di campionamento, i parametri da monitorare e le modalità di monitoraggio;
- in riferimento al parametro "composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapore espressi come HCl" la Conferenza ha prescritto un valore limite pari a 5 mg/Nm³ per i punti di emissione E1/1 ed E2/1,

in accordo con il parere di Arpa Puglia - DAP Lecce;

- relativamente allo scarico S2 e allo scarico delle acque reflue dei servizi igienici dell'impianto nelle reti fognanti del Consorzio ASI, la Conferenza ha prescritto che gli stessi potranno essere attivati solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal Gestore del Consorzio ASI;
- si è data lettura della bozza dell'allegato A all'autorizzazione integrata ambientale.

Considerato il parere favorevole della ASL di Lecce, reso con nota in data 13/12/2012 acquisito al prot. n. 4300 del 11/12/2012 del Servizio Rischio Industriale, in cui il Servizio Sanitario "ritiene che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto";

Considerato il parere contrario non sufficientemente motivato espresso dal Comune di Soletto con nota prot. n. 12018 del 17/12/2012;

Vista la nota prot. n. 315 del 22/01/2013 con la quale l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, chiedeva al Comune di Soletto, di voler comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 241/90 e smi, di voler congruamente motivare il proprio dissenso e di voler recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, entro 10 giorni;

Considerato che il Comune di Soletto, decorso il termine imposto, non faceva pervenire a questo Ufficio alcun riscontro;

Considerato il silenzio maturato ai sensi del richiamato articolo 14-ter della Legge 241/90, con effetto di parere acquisito con assenso, da parte della Provincia di Lecce e del Comune di Soletto rispettivamente alle note dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti di cui al prot. n. 4310 del 11/12/2012 e prot. n. 315 del 22/01/2013;

Considerato il parere positivo con prescrizioni al PMeC dell'Arpa Puglia - DAP Lecce reso con nota prot. n. 4360 del 22/01/2013 acquisito al prot. n. 308 del 22/01/2013.

Ritenuto di poter rilasciare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale con le condizioni meglio indicate negli allegati;

Precisato che, ai sensi del comma 11 e del comma 12 dell'art. 29-quater del D.lgs n. 152/06 e smi, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni come indicato al punto 3.0 dell'"Allegato A" secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali e include le modalità per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

Considerato che il provvedimento di AIA rilasciata con D.D. n. 298 del 06/07/2010 della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, nel corpo della determina a pag. 4 e 5 indicava per mero errore materiale una validità pari ad anni 6 (sei), diversamente da quanto relazionato nell'"allegato A", in cui si prende atto al capitolo 9 "sistema di gestione" che "il gestore non ha ottenuto ad oggi, la certificazione UNI EN ISO 14001 e né la registrazione in base al Regolamento EMAS";

Verificato che nella "scheda B" allegata all'istanza per il rilascio dell'AIA, il Gestore ha indicato tra gli atti autorizzativi in possesso la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 (ISOISO 9001:2000) del 20/11/2003 e non il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001;

Precisato che per quanto sopra evidenziato, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/05, la validità dell'atto autorizzativo rilasciato con D.D. n. 298 del 06/07/2010 della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e

Grandi Impianti è pari ad anni 5 (cinque) dalla notifica di tale provvedimento;

Preso atto che, il presente provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ha la stessa scadenza dell'AIA rilasciata con D.D. n. 298 del 06/07/2010 della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ovvero anni 5 (cinque) dalla notifica di tale provvedimento;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

Precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "ZINCOGAM SpA" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di aggiornare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/06 e smi per modifica sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con D.D. n. 298 del 06/07/2010 del Servizio Ecologia in favore del Gestore "ZINCOGAM SpA", per l'esercizio del nuovo impianto di zincatura, in località "Scarelle" con codice attività IPPC 2.3 c) - All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi "Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora (zincatura a caldo)" alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico".

di stabilire che:

- il presente provvedimento sostituirà integralmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 298/2010 dal momento in cui verrà messo in esercizio il nuovo impianto di zincatura;
- l'esistente impianto di zincatura potrà essere utilizzato solo come deposito di prodotto finito/manufatti in ingresso, dalla data di messa in esercizio del nuovo impianto che si autorizza con la presente;
- il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 3.0 dell'Allegato A" del documento tecnico;
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
- restano efficaci tutte le prescrizioni già previste nella D.D. n. 216 del 03/10/2011 della Provincia di Lecce di verifica di assoggettabilità a VIA;
- la frequenza di monitoraggio per i punti di emissione E1/1 ed E2/1 sarà condotta, per il primo anno dalla data di messa a regime del nuovo impianto, con frequenza trimestrale;
- il Gestore dovrà presentare il PMeC aggiornato secondo le indicazioni fornite da Arpa Puglia - DAP Lecce nel parere reso con nota prot. n. 4360 del 22/01/2013, entro 30 giorni dal presente provvedimento;
- il Gestore dovrà presentare ad Arpa Puglia, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Soletto, alla ASL Lecce, uno studio degli impatti sull'aria derivanti dall'impianto, secondo le modalità prescritte da ARPA Puglia - DAP Lecce nel proprio parere reso con nota prot. n. 66629 del 10.12.2012, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento. A valle delle risultanze emerse dallo studio, Arpa Puglia farà conoscere all'Autorità competente, i punti di campionamento, i parametri da monitorare e le modalità di monitoraggio, fermo restando che Arpa Puglia potrà valutare se effettuare il monitoraggio della qualità dell'aria anche prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, comunicandolo all'Autorità Competente;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "ZINCOGAM SpA" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia di Lecce e al Comune di Soletto la data prevista di termine dell'attività;
- secondo quanto esposto in narrativa, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 298 del 06/07/2010 della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti è pari ad anni 5 (cinque), in quanto per mero errore materiale era stata indicata una durata pari ad anni 6 (sei);
- il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, ha la stessa validità stabilita con la D.D. n. 298 del 06/07/2010 della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ovvero anni 5 (cinque) conteggiati dalla notifica del citato atto autorizzativo;
- il "Documento Tecnico" (composto di Allegato A - Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" - Allegato C "Parere ARPA PUGLIA - DAP Lecce" ed Allegato D "Stato di adozione delle BAT"), è parte integrante del presente provvedimento;
- l'Arpa Puglia e la Provincia di Lecce, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore ivi compresa l'osservanza di quanto

riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici;

- l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Soletto;

di comunicare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "ZINCOGAM SpA" con stabilimento alla Z.I. S.P. 362 Lecce - Galatina Km 14.5 - 73010 Soletto (LE) e con sede legale in via Pavia n. 36 - 73013 Galatina (LE).

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione in uno al Documento tecnico allegato è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Daniela Battista

Dirigente d'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti
Dott. Giuseppe Maestri